

Legge regionale 27 agosto 1992 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 28/08/1992

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 31 dicembre 1986, n. 64 e 6 febbraio 1992, n. 5 in materia di protezione civile e di bilancio.

Art. 1

1. Dopo il terzo comma dell' articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, è inserito l' ulteriore comma:

<<Con le stesse modalità di cui al primo comma del presente articolo sono altresì ammissibili interventi diretti ed indiretti al di fuori del territorio regionale per aiuti umanitari ed interventi di assistenza a favore di popolazioni civili colpite da gravi emergenze di massa a seguito di eventi bellici, calamità naturali, catastrofi o altri eventi i cui effetti negativi possono ripercuotersi direttamente sul territorio e sulla popolazione della Regione Friuli - Venezia Giulia. >>.